

N. 01170/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00288/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 288 del 2012, proposto da:
PUNTO SERVICE COOP. SOCIALE A R.L., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Poy, con
domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, piazza San Carlo N.197;

contro

COMUNE DI VAL DELLA TORRE, in persona del Sindaco *pro tempore*, non
costituito;

nei confronti di

COOP. SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Finocchiaro e
Stefania Pedace, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso
Re Umberto, 65;

per l'annullamento

- della determinazione del Segretario Comunale di Val della Torre 20/01/2012 n. 50, che ha provveduto all'aggiudicazione della gara di appalto per la gestione della R.A.A. "G. Domenico e Sandra Spinola Rossi di Montelera" – sita in Val Della Torre – Via Mulino n. 4 – per il periodo dal 01/03/2012 al 29/02/2016 per un importo annuo presunto a base di gara pari a € 295.000,00 oltre IVA di legge se dovuta;

- di ogni atto a questo presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Coop. Sociale P.G. Frassati S.C.S. Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta di gara bandita dal Comune di Val Della Torre per l'affidamento della gestione della R.A.A. (Residenza Assistenziale per Anziani) "Giandomenico e Sandra Spinola Rossi di Montelera" per il periodo dal 01.12.2012 al 31.12.2015, collocandosi al secondo posto in graduatoria con il punteggio complessivo di 89/100 (59/70 per l'offerta tecnica e 30/30 per l'offerta economica).

2. L'appalto è stato aggiudicato alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati Onlus, gestore uscente del servizio, che ha conseguito il punteggio complessivo di 95,66/100 (66/70 per l'offerta tecnica e 29,66/30 per l'offerta economica).

3. Con ricorso ritualmente proposto, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva indicato in epigrafe e ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di due motivi, intimamente connessi, con i quali ha sostenuto che la concorrente aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver formulato la propria offerta economica senza specificare gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; in particolare, l'aggiudicataria avrebbe omesso di indicare nella propria offerta sia gli oneri relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze (predeterminati nel capitolato speciale d'appalto di € 6.800,00 annui ed € 27.000,00 riferiti all'intero periodo contrattuale: art. 2 capitolato speciale d'appalto), sia gli oneri della sicurezza da rischio specifico o aziendali; di conseguenza, la società aggiudicataria avrebbe formulato "*unitariamente*" la propria offerta economica, senza specificare dettagliatamente e separatamente l'entità dei costi per la sicurezza non assoggettabili a ribasso; per tali motivi, il provvedimento impugnato, oltre che adottato in violazione degli artt. 1, 86 e 87 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, sarebbe anche viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

4. Il Comune di Val Della Torre, ritualmente intimato con atto notificato il 23 febbraio 2012, non si è costituito.

5. Si è costituita invece la parte controinteressata Coop. Soc. Frassati s.c.s. Onlus, depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria.

6. Con ordinanza n. 250/12 del 4 aprile 2012, la Sezione ha respinto la domanda cautelare, con articolata motivazione estesa al merito delle cesure dedotte dalla parte ricorrente, condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di lite relative alla fase cautelare, liquidate in € 2.000,00.

7. In prossimità dell'udienza di merito, la difesa della parte controinteressata ha depositato una memoria conclusiva.

8. All'udienza pubblica del 18 giugno 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

1. Gli oneri della sicurezza derivanti dalla valutazione delle *“interferenze”* sono stati predeterminati dalla stazione appaltante nel capitolato speciale d'appalto (art. 2), il quale ha distinto chiaramente il valore complessivo dell'appalto riferito all'intero periodo contrattuale (€ 1.180.000,00) da quello degli oneri interferenziali riferiti al medesimo periodo (€ 27.000,00).

1.1. La società aggiudicataria ha formulato la propria offerta economica utilizzando l'apposito modello allegato al medesimo capitolato speciale d'appalto, e in tale offerta, oltre a dichiarare di formulare la propria offerta *“tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori”* e *“di non applicare il ribasso che sta per offrire sul costo del personale”*, ha indicato il prezzo offerto in *“€ 1.178.820,00, corrispondente ad una percentuale di ribasso dell'importo a base di gara pari a 0,1%”*.

1.2. Che la percentuale di ribasso offerta dalla concorrente aggiudicataria sia stata calcolata solo sul valore dell'appalto posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza interferenziali indicati nella stessa *lex specialis*, è reso evidente dal fatto che il prezzo offerto di € 1.178.820,00 è esattamente pari allo 0,1% del prezzo posto a base di gara (€ 1.180.000,00).

1.3. Col che risulta soddisfatta la finalità delle norme invocate dalla società ricorrente (artt. 1, 86 e 87 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008) di impedire che il ribasso sulla base d'asta sia calcolato anche sull'importo degli oneri in questione.

2. Per quanto invece attiene alla mancata indicazione nell'offerta economica della società aggiudicataria degli oneri della sicurezza *“aziendali”*, il collegio non può che

richiamare i principi affermati dalla Sezione in altre fattispecie analoghe, secondo cui “E' legittima l'aggiudicazione di una gara di appalto di lavori in favore di una impresa che non ha indicato specificamente, nell'offerta economica, gli oneri per la sicurezza aziendale; infatti, il combinato-disposto degli artt. 86-comma 3-bis, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 e 26 comma 6, d.lg. 9 aprile 2008 n. 81 non impone alle imprese partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori l'obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicare gli oneri per la sicurezza aziendale ed in nessuna parte di tali disposizioni è previsto che per gli appalti di lavori pubblici si debbano indicare nell'offerta i costi per la sicurezza aziendale; invero, gli artt. 86 e 87, cit. d.lg. n. 163 del 2006 regolano la verifica dell'anomalia dell'offerta, con la conseguenza che è in quella sede che l'obbligo di indicare (e giustificare) i costi per la sicurezza viene in rilievo, mentre risulta eccedente, rispetto al fine di consentire nella stessa sede tale verifica, pretendere che l'impresa provveda ad indicare i costi in questione già nella propria offerta” (T.A.R. Piemonte, sez. I 12 dicembre 2014 n. 2000).

2.1. Inoltre, va rilevato che nel caso di specie né la legge di gara né il modulo di offerta economica ad essa allegato imponevano ai concorrenti, tanto meno a pena di esclusione, di indicare già nella propria offerta economica gli oneri della sicurezza aziendali. Con riferimento a tale ipotesi, la Sezione ha già avuto modo di affermare che “Nell'ipotesi in cui la "lex specialis" nulla abbia specificato in ordine all'onere d'indicare, a pena di esclusione, i costi di sicurezza aziendale, l'esclusione della ditta che abbia omesso tale indicazione verrebbe a colpire, in contrasto con i principi di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento e del "favor participationis", i concorrenti che hanno presentato un'offerta perfettamente conforme alle prescrizioni stabilite dal bando e dall'allegato modulo d'offerta; legittimamente, pertanto, la stazione appaltante, in osservanza del suddetto principio del "favor participationis", ammette a partecipare alla procedura di

evidenza pubblica la medesima ditta” (TAR Piemonte, sez. I, 22 novembre 2013 n. 1254; T.A.R. Piemonte sez. I 21 dicembre 2012 n. 1376).

2.2. Il collegio non ha motivo di discostarsi da tali principi, i quali, peraltro, sono stati di recente ribaditi dal Consiglio di Stato, il quale, nel respingere alcuni appelli proposti contro decisioni di questo Tribunale, ha avuto modo di affermare che “La mancata indicazione nel bando di gara pubblica del formale scorporo dei costi di sicurezza aziendali non può comportare ex se l'esclusione dalla gara, essendo rimandata alla fase di verifica della congruità dell'offerta la valutazione dell'idoneità della stessa a soddisfare anche gli oneri connessi alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del lavoro” (Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2015 n. 2388; Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015 n. 884).

2.3. Il diverso principio affermato dall'Adunanza Plenaria dello stesso Consiglio di Stato con sentenza 20 marzo 2015, n. 3 non è pertinente alla fattispecie in esame perché relativo ad appalto di lavori.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va conclusivamente respinto.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e la parte controinteressata e sono liquidate nella misura complessiva di € 4.000,00, di cui 2.000,00 già liquidate con ordinanza n. 250/12 in relazione alla fase cautelare, e le ulteriori € 2.000,00 riferite alla presente fase di merito.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e il Comune di Val Della Torre, attesa la mancata costituzione in giudizio di quest'ultimo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controinteressata le spese di lite che liquida complessivamente in € 4.000,00 (quattromila), di cui 2.000,00 (duemila)

in relazione alla fase cautelare, già liquidate con ordinanza n. 250/2012, e le ulteriori € 2.000,00 (duemila) in relazione alla fase di merito; oltre accessori di legge.

Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e il Comune di Val Della Torre.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Pescatore, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)